

N. [REDACTED]/2018 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**SEZIONE LAVORO**

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia Pala,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia di primo grado promossa

da

[REDACTED]  
con l'Avv. RIVIERA GIOVANNA

- RICORRENTE

contro

**I.N.P.S.**

con l'Avv. [REDACTED]

- RESISTENTE

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato telematicamente in data 10.05.2018 [REDACTED] ha chiesto l'accertamento dell'invalidità del provvedimento Prot. N. INPS [REDACTED] con il quale l'Istituto convenuto, all'esito di un accertamento eseguito congiuntamente all'ITL di [REDACTED] ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 9.10.2008 al 28.2.2017 con la società [REDACTED], della quale è anche socio di maggioranza a far data dal 9.10.2008.

Allegava di aver svolto per tutto il periodo in contestazione attività di natura meramente esecutiva e di essere stato sottoposto al potere direttivo delle figure del capocantiere, del responsabile tecnico e del responsabile amministrativo.

Si è costituito l'Inps, che ha contestato quanto *ex adverso* dedotto e ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, evidenziando in particolare che la qualifica di socio di maggioranza del ricorrente, in virtù dei

conseguenti poteri gestori, risultava incompatibile con l'esistenza di un rapporto di natura subordinata con la società.

Parte ricorrente contesta il disconoscimento, effettuato dall'INPS, del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso con la società [REDACTED], in particolare per il periodo dal 9.10.2008 al 28.2.2017.

In primo luogo, è documentale e incontestato tra le parti che il ricorrente, assunto alle dipendenze della società [REDACTED] dal 6.10.1999, sia altresì socio di maggioranza della società [REDACTED], della quale detiene il 90% delle quote societarie, a far data dal 9.10.2008.

Contrariamente a quanto dedotto dall'Istituto convenuto circa l'astratta incompatibilità tra la qualifica di socio di maggioranza e quella di lavoratore subordinato, circostanza da cui discenderebbe l'inconfigurabilità del requisito dell'eterodirezione tipico della subordinazione, osserva il Tribunale come secondo il prevalente orientamento di legittimità *"In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione"*. (Cass. sent. n. 21759/2004 richiamata anche da Cassazione civile, sez. trib., n. 36362/2021)

Nel caso in esame, incombeva sul ricorrente l'onere di dimostrare non solo il concreto ed esclusivo svolgimento delle mansioni di assunzione, prettamente esecutive e prive di alcuna valenza gestoria, ma anche l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti, nonostante la propria qualifica di socio di maggioranza.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio per le ragioni di seguito esposte.

L'espletata attività istruttoria ha, infatti, pienamente confermato quanto allegato in ricorso circa il carattere meramente esecutivo delle mansioni concretamente svolte da [REDACTED], nonché

